

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 giugno 2017, n. 103

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole".
Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017: Approvazione integrazioni e precisazioni.**

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di GIUGNO in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale –Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 6.4 e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 7 e 19.

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 54 del 10/04/2017, pubblicata sul BURP n. 45 del 13/04/2017, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole".

VISTA la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 37-46 del Reg. (UE) 1303.

CONSIDERATO che gli strumenti finanziari individuati prevedono la costituzione di fondi di garanzia per favorire l'accesso al credito da parte dei richiedenti/beneficiari delle misure del PSR PUGLIA 2014/2020, tra cui quelli della Sottomisura 6.4.

CONSIDERATO che, in applicazione delle norme in materia di aiuti di stato concessi sotto forma di garanzia, qualora il beneficiario dell'aiuto della Sottomisura 6.4 intenda avvalersi anche del sostegno dei fondi di garanzia, dovrà essere calcolato l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) al fine del rispetto del limite massimo dell'intensità di aiuto prevista dalla Sottomisura 6.4 e del limite massimo di aiuto previsto dalla regola "de minimis".

CONSIDERATO che alla Sottomisura 6.4 si applica il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sulla regola "de minimis" e che, pertanto il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per un periodo di tre anni.

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra e al fine di non attenuare l'effetto incentivo dell'aiuto pubblico, si ritiene opportuno stabilire un limite massimo al volume dell'investimento richiesto, pari a € 600.000,00.

CONSIDERATO che InnovaPuglia non potrà garantire, a causa della chiusura aziendale estiva, la necessaria assistenza al portale regionale, e che pertanto è opportuno estendere il periodo di operatività del portale regionale fissato al paragrafo 13 dell'Avviso.

CONSIDERATO che è necessario precisare per alcuni principi dei Criteri di Selezione le modalità di calcolo dei punteggi.

CONSIDERATO che si rende necessario apportare delle integrazioni al par. 8. – "Condizioni di ammissibilità" e al sottoparagrafo 16.2 – "Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi" dell'Allegato A dell'Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017.

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal R.R. n. 12/2008 del 14/07/2008 "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse" è necessario apportare alcune precisazioni ed integrazioni in merito all'approvvigionamento delle biomasse.

CONSIDERATO che nel caso di concessione del contributo in conto interesse, fermo restando quanto stabilito al par. 18.3 dell'Avviso, si rende necessario precisare che qualora nel corso dell'ammortamento del mutuo venga rinegoziato in diminuzione il tasso di interesse del mutuo, il beneficiario dell'aiuto è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante.

Tanto premesso, si propone:

- di rendere nota la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari.
- di precisare che, nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto della Sottomisura 6.4 intenda avvalersi anche del sostegno del fondo di garanzia, si dovrà procedere al calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) correlata al beneficio ottenuto con l'utilizzo del fondo di garanzia, al fine del rispetto del limite massimo dell'intensità di aiuto prevista dalla Sottomisura 6.4 e del limite massimo di aiuto previsto dalla regola "de minimis".
- di apportare ai paragrafi nn. 2 - 8 - 10.3 - 12 - 13 - 14 - 16.2 - 16.3 - 18.3 dell'Allegato A dell'Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017 le integrazioni e le precisazioni di seguito riportate:
 - inserire al **paragrafo 2 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI** tra la normativa regionale il "Regolamento

Regionale 14 luglio 2008, n. 12 "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse".

- inserire al paragrafo 8 - **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**, dopo la lettera p):
"q) **non avere beneficiato** nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" superiori ad euro 200.000,00 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013."
- apportare al **sottoparagrafo 10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI**, le seguenti modifiche:
 - eliminare il testo del penultimo trattino;
 - inserire tra le spese non ammissibili l' "acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati".
- sostituire il testo del **paragrafo 12.** - "Tipologia ed entità del sostegno pubblico", con il testo seguente:
"In applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per un periodo di tre anni. Pertanto l'aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa ai beneficiari sarà determinato in funzione di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti ai sensi del regime "de minimis".

Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno della sottomisura 6.4 l'aliquota contributiva è pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento. Conseguentemente, ai progetti con spesa ammessa superiore ad € 400.000,00 non potrà essere concesso un aiuto pubblico complessivo superiore ad € 200.000,00. Ne deriva che l'intera spesa ammessa a finanziamento oltre l'importo di € 400.000,00 resterà a totale carico del beneficiario che avrà l'obbligo di realizzare l'intero progetto afferente alla spesa complessiva ammessa i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.

Al fine di garantire la compatibilità con il regime di cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia da biomassa, previsti dalla vigente normativa nazionale, nel caso di realizzazione di un impianto a biomassa, per il quale il beneficiario decidesse di usufruire delle agevolazione del **conto energia**, l'aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%.

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.

Nel caso di **aiuto in conto interesse** l'aiuto è determinato in relazione al finanziamento erogato da un istituto bancario con riferimento al costo totale ammissibile per gli interventi ammessi ai beneficiari ai sensi della Sottomisura 6.4.

L'importo del finanziamento bancario non potrà essere superiore alla spesa ammessa al netto dell'IVA e la durata del finanziamento (periodo di ammortamento) potrà essere definita liberamente tra le parti contraenti. Independentemente dalla durata stabilita nel contratto di finanziamento, l'aiuto in conto interessi sarà calcolato in riferimento a una durata massima del finanziamento di 10 anni e nel caso di contratti di durata inferiore, con riferimento all'effettiva durata. L'aiuto in conto interessi comprende anche l'eventuale periodo di preammortamento del finanziamento, per una durata massima di 24 mesi.

Per la determinazione del tasso di interesse massimo applicabile per il calcolo del contributo in conto interesse si procederà come di seguito. Per la parte del tasso costituito dall'Interest Rate Swap (IRS) si farà riferimento all'IRS (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte dell'istituto bancario finanziatore, mentre la parte afferente allo spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base), in analogia a quanto stabilito per l'anno 2017 con D.G.R. 2213 del 28/12/2016 in merito ai finanziamenti bancari erogati alle piccole e medie imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti ai sensi del FERS. Per i contratti di mutuo che saranno stipulati dopo il 31/12/2017 sarà preso a riferimento il valore dello spread che sarà fissato dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.

Definito come sopra il tasso di interesse massimo applicabile allo specifico finanziamento, il contributo in conto interesse sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso massimo applicabile, determinato con la procedura di cui al precedente capoverso del presente paragrafo, ed il tasso a cui è stato regolato il contratto di mutuo.

Le modalità di erogazione del sostegno in conto interesse saranno indicate nel provvedimento di conces-

sione in considerazione di quanto sarà concordato con l'Organismo Pagatore AGEA.

In ogni caso l'importo complessivo dell'aiuto in conto interesse non potrà mai superare l'importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.

Il limite minimo dell'investimento richiesto, comprese le spese generali, non deve essere inferiore a 30.000,00 euro mentre il limite massimo richiesto non potrà essere superiore a 600.000,00 euro, comprese le spese generali."

- modificare al **paragrafo 13.**—"MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE, il periodo di operatività del portale regionale e, conseguentemente, il termine finale di operatività del portale SIAN e il termine finale di invio telematico di tutta la documentazione, come segue:

*"Il Portale regionale resterà operativo per la compilazione dell'EIP e per l'invio telematico dello stesso per **ottanta giorni a partire dal giorno di avvio dell'operatività.**"*

*"Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato all'**ottantacinquesimo giorno, a partire dal giorno di avvio dell'operatività del portale regionale.**"*

*"A seguito del rilascio della DdS deve essere effettuato, entro e non oltre il **novantesimo giorno, a partire dal giorno di avvio dell'operatività del portale regionale, l'invio telematico di tutta la documentazione elencata al successivo punto 2.**"*

- apportare al **paragrafo 14.**—"Criteri di selezione" le seguenti precisazioni:
 - alla fine del Principio 1, aggiungere il seguente testo: *"In caso di aziende con superficie ubicata in aree diversamente classificate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà con un meccanismo di ponderazione delle superfici sul totale della SAT aziendale."*
 - alla fine del Principio 2, aggiungere il seguente testo: *"Nell'E.I.P. il Reddito Ante e il Reddito Post è determinato quale differenza tra Ricavi e Costi, come di seguito specificati.*

RICAVI:

Coltivazioni: produzioni agricole vendibili, prodotti agricoli trasformati;

Allevamenti: utile lordo di stalla, produzioni zootecniche vendibili, prodotti zootecnici trasformati;

Attività connesse: agriturismo, servizi didattici, servizi socio-sanitari e produzione energia da biomasse;

Altre entrate aziendali: domanda unica PAC e altri aiuti comunitari.

COSTI:

Spese specifiche per colture, allevamenti e trasformazione dei prodotti agricoli, spese per la meccanizzazione, per manodopera aziendale, quote di ammortamento fabbricati e macchine, spese fondiari e generali, spese specifiche per le attività connesse.

In tutti i casi le spese specifiche per le attività connesse sono calcolate sul ricavo delle attività connesse applicando le percentuali sotto riportate per ciascuna fattispecie di attività:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CONNESSA	SPESE SPECIFICHE (% sul RICAVO)
AGRITURISMO:	
<i>Somministrazione pasti ad ospiti esterni</i>	40
<i>Alloggio</i>	20
<i>Alloggio con colazione</i>	21
<i>Alloggio con mezza pensione</i>	28,89
<i>Alloggio con pensione completa</i>	30,9
<i>Agricampeggio</i>	25
SERVIZI DIDATTICI	20
SERVIZI SOCIO SANITARI	20

- di introdurre al **sottoparagrafo 16.2.**—“Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi”, dopo il primo capoverso, il seguente testo:
“Il requisito della sostenibilità finanziaria si intende anche acquisito se entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico amministrativa, il titolare della stessa dimostra di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell’investimento proposto. Tale spesa deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transitati totalmente dal conto corrente dedicato.”
- di sostituire al sottoparagrafo 16.3.—“**DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE PROPOSTA**”, per gli **interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa)**, la lettera a) e b) del punto 1 con il seguente testo: “
a) tipologia di biomassa da filiera corta;
b) quantitativo di biomassa da filiera corta;”
- di aggiungere al **sottoparagrafo 18.3.**—“**DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE**”, dopo l’ultimo capoverso, il seguente testo:
“Qualora il beneficiario dell’aiuto in conto interesse nel corso dell’ammortamento del mutuo rinegozi in diminuzione il tasso di interesse è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante e al recupero dell’importo erogato in eccesso.”
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile della Sottomisura 6.4

Gioacchino Ruggieri

Responsabile di Raccordo delle Misure 7 e 19

Dr. Cosimo R. Sallustio

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di rendere nota la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari.
- di precisare che, nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto della Sottomisura 6.4 intenda avvalersi anche del sostegno del fondo di garanzia, si dovrà procedere al calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) correlata al beneficio ottenuto con l'utilizzo del fondo di garanzia, al fine del rispetto del limite massimo dell'intensità di aiuto prevista dalla Sottomisura 6.4 e del limite massimo di aiuto previsto dalla regola "de minimis".
- di apportare ai paragrafi nn. 2 - 8 - 10.3 - 12 - 13 - 14 - 16.2 - 16.3 - 18.3 dell'Allegato A dell'Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017 le integrazioni e le precisazioni di seguito riportate:
 - inserire al **paragrafo 2 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI** tra la normativa regionale il *"Regolamento Regionale 14 luglio 2008, n. 12 "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse".*
 - inserire al paragrafo 8 - **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**, dopo la lettera p):
 - o
 - "q) non avere beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" superiori ad euro 200.000,00 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013."*
- apportare al **sottoparagrafo 10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI**, le seguenti modifiche:
 - eliminare il testo del penultimo trattino;
 - inserire tra le spese non ammissibili l'*"acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati"*.
- sostituire il testo del **paragrafo 12.**–*"Tipologia ed entità del sostegno pubblico"*, con il testo seguente:

"In applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per un periodo di tre anni. Pertanto l'aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa ai benefici sarà determinato in funzione di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti ai sensi del regime "de minimis".

Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno della sottomisura 6.4 l'aliquota contributiva è pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento. Conseguentemente, ai progetti con spesa ammessa superiore ad € 400.000,00 non potrà essere concesso un aiuto pubblico complessivo superiore ad € 200.000,00. Ne deriva che l'intera spesa ammessa a finanziamento oltre l'importo di € 400.000,00 resterà a totale carico del beneficiario che avrà l'obbligo di realizzare l'intero progetto afferente alla spesa complessiva ammessa i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali

*Al fine di garantire la compatibilità con il regime di cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia da biomassa, previsti dalla vigente normativa nazionale, nel caso di realizzazione di un impianto a biomassa, per il quale il beneficiario decidesse di usufruire delle agevolazione del **conto energia**, l'aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%.*

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.

*Nel caso di **aiuto in conto interesse** l'aiuto è determinato in relazione al finanziamento erogato da un istituto bancario con riferimento al costo totale ammissibile per gli interventi ammessi ai benefici ai sensi della Sottomisura 6.4.*

L'importo del finanziamento bancario non potrà essere superiore alla spesa ammessa al netto dell'IVA e la durata del finanziamento (periodo di ammortamento) potrà essere definita liberamente tra le parti contraenti. Indipendentemente dalla durata stabilita nel contratto di finanziamento, l'aiuto in conto interessi sarà calcolato in riferimento a una durata massima del finanziamento di 10 anni e nel caso di contratti di durata inferiore, con riferimento all'effettiva durata. L'aiuto in conto interessi comprende anche l'eventuale periodo di preammortamento del finanziamento, per una durata massima di 24 mesi.

Per la determinazione del tasso di interesse massimo applicabile per il calcolo del contributo in conto interesse si procederà come di seguito. Per la parte del tasso costituito dall'Interest Rate Swap (IRS) si farà riferimento all'IRS (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte dell'istituto bancario finanziatore, mentre la parte afferente allo spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base), in analogia a quanto stabilito per l'anno 2017 con D.G.R. 2213 del 28/12/2016 in merito ai finanziamenti bancari erogati alle piccole e medie imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti ai sensi del FERS. Per i contratti di mutuo che saranno stipulati dopo il 31/12/2017 sarà preso a riferimento il valore dello spread che sarà fissato dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.

Definito come sopra il tasso di interesse massimo applicabile allo specifico finanziamento, il contributo in conto interesse sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso massimo applicabile, determinato con la procedura di cui al precedente capoverso del presente paragrafo, ed il tasso a cui è stato regolato il contratto di mutuo.

Le modalità di erogazione del sostegno in conto interesse saranno indicate nel provvedimento di concessione in considerazione di quanto sarà concordato con l'Organismo Pagatore AGEA.

In ogni caso l'importo complessivo dell'aiuto in conto interesse non potrà mai superare l'importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.

Il limite minimo dell'investimento richiesto, comprese le spese generali, non deve essere inferiore a 30.000,00 euro mentre il limite massimo richiesto non potrà essere superiore a 600.000,00 euro, comprese le spese generali."

- modificare al **paragrafo 13.**—"MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE, il periodo di operatività del portale regionale e, conseguentemente, il termine finale di operatività del portale SIAN e il termine finale di invio telematico di tutta la documentazione, come segue:

*"Il Portale regionale resterà operativo per la compilazione dell'EIP e per l'invio telematico dello stesso per **ottanta giorni a partire dal giorno di avvio dell'operatività.**"*

*"Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato all'**ottantacinquesimo giorno, a partire dal giorno di avvio dell'operatività del portale regionale.**"*

*"A seguito del rilascio della DdS deve essere effettuato, entro e non oltre il **novantesimo giorno, a partire dal giorno di avvio dell'operatività del portale regionale, l'invio telematico di tutta la documentazione elencata al successivo punto 2.**"*

- apportare al **paragrafo 14.**—"Criteri di selezione" le seguenti precisazioni:

- alla fine del Principio 1, aggiungere il seguente testo: *"In caso di aziende con superficie ubicata in aree diversamente classificate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà con un meccanismo di ponderazione delle superfici sul totale della SAT aziendale."*

- alla fine del Principio 2, aggiungere il seguente testo: *"Nell'E.I.P. il Reddito Ante e il Reddito Post è determinato quale differenza tra Ricavi e Costi, come di seguito specificati.*

RICAVI:

Coltivazioni: produzioni agricole vendibili, prodotti agricoli trasformati;

Allevamenti: utile lordo di stalla, produzioni zootecniche vendibili, prodotti zootecnici trasformati;

*Attività connesse: agriturismo, servizi didattici, servizi socio-sanitari e produzione energia da biomasse;
Altre entrate aziendali: domanda unica PAC e altri aiuti comunitari.*

COSTI:

Spese specifiche per colture, allevamenti e trasformazione dei prodotti agricoli, spese per la meccanizzazione, per manodopera aziendale, quote di ammortamento fabbricati e macchine, spese fondiari e generali, spese specifiche per le attività connesse

In tutti i casi le spese specifiche per le attività connesse sono calcolate sul ricavo delle attività connesse applicando le percentuali sotto riportate per ciascuna fattispecie di attività:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CONNESSA	SPESE SPECIFICHE (% sul RICAVO)
AGRITURISMO:	
<i>Somministrazione pasti ad ospiti esterni</i>	40
<i>Alloggio</i>	20
<i>Alloggio con colazione</i>	21
<i>Alloggio con mezza pensione</i>	28,89
<i>Alloggio con pensione completa</i>	30,9
<i>Agricampeggio</i>	25
SERVIZI DIDATTICI	20
SERVIZI SOCIO SANITARI	20

- di introdurre al **sottoparagrafo 16.2.**–“Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi”, dopo il primo capoverso, il seguente testo:
“Il requisito della sostenibilità finanziaria si intende anche acquisito se entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico amministrativa, il titolare della stessa dimostra di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell’investimento proposto. Tale spesa deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transitati totalmente dal conto corrente dedicato.”
- di sostituire al sottoparagrafo 16.3.–“**DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE PROPOSTA**”, per gli **interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa)**, la lettera a) e b) del punto 1 con il seguente testo: “
a) *tipologia di biomassa da filiera corta;*
b) *quantitativo di biomassa da filiera corta;*”
- di aggiungere al **sottoparagrafo 18.3**– “**DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE**”, dopo l’ultimo capoverso, il seguente testo:
“Qualora il beneficiario dell’aiuto in conto interesse nel corso dell’ammortamento del mutuo rinegozi in diminuzione il tasso di interesse è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante e al recupero dell’importo erogato in eccesso.”
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017.
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito psr.regione.puglia.it;

– di dare atto che il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 12 (dodici) facciate vidimate e timbrate.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

Prof. Gianluca Nardone